

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 60

Ambito di applicazione

(art. 1, d.P.R. n. 34/2000)

1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 61, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.

Art. 61

Categorie e classifiche

(art. 3, d.P.R. n. 34/2000)

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, per prestazione di lavori pubblici affidati in concessione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	- fino a	euro	258.000
II	- fino a	euro	516.000
III	- fino a	euro	1.033.000
III-bis	- fino a	euro	1.500.000

IV	- fino a	euro	2.582.000
IV-bis	- fino a	euro	3.500.000
V	- fino a	euro	5.165.000
VI	- fino a	euro	10.329.000
VII	- fino a	euro	15.494.000
VIII	- oltre	euro	15.494.000

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

7. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, devono presentare la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Art. 62

Sistema di qualità aziendale

(art. 4, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

4. I soggetti accreditati di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, la revoca della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA.

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA)

CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione

Art. 63

Commissione consultiva

(art. 5, d.P.R. n. 34/2000)

1. La commissione **consultiva, del cui parere si avvale l'Autorità ai fini dell'autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ee), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione**, è composta dai seguenti componenti:

- a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro competente;
- b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal Ministro competente;
- d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;
- e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designato dal Ministro competente;
- f) un rappresentante del Ministero dei trasporti designato dal Ministro competente;
- g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
- h) tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
- i) due rappresentanti dei Comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- l) un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province d'Italia;
- m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
- n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto; **le associazioni inviano all'Autorità l'elenco dei nominativi, preventivamente individuati, sottoscritto congiuntamente dalle stesse associazioni.**

2. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da personale dell'Autorità.

3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione.

4. La commissione è convocata dal Presidente dell'Autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare.

5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Per la partecipazione alle attività della commissione è stabilito un compenso nella misura determinata dall'Autorità nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 64

Nomina dei componenti della commissione

(art. 6, d.P.R. n. 34/2000)

1. I membri della Commissione sono nominati dall'Autorità e durano in carica per un triennio.

2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, l'Autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 65

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli

(art. 7, d.P.R. n. 34/2000)

1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria. E' fatto divieto alle SOA, pena la revoca dell'autorizzazione, di erogare servizi alle imprese di qualsiasi natura, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o convenzionate.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro **quindici** giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.

6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

- a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;
- d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici **e del personale di cui all'articolo 67, comma 2** sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici **e del personale di cui all'articolo 67, comma 2**, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
- f) **qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2** si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
- g) **qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2** abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o **abbiano** utilizzato documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.

7. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza a carico delle SOA delle condizioni di cui al comma 6, l'Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

8. Le SOA comunicano all'Autorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 6.

Art. 66

Partecipazioni azionarie

(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 63, comma 1, lettera n), e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è

ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'Autorità.

4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 65, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. **In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento.**

6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.

7. L'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Art. 67

Requisiti tecnici delle SOA

(art. 9, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno; gli stessi nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 65, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è

dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro **quindici** giorni dalla conoscenza del fatto; **la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'Autorità.**

4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'Autorità.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità.

Art. 68

Rilascio della autorizzazione

(art. 10, **commi 1, 2, 3, e 4** d.P.R. n. 34/2000)

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 65, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici **e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;**

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici **e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;**

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Art. 69

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

(art. 11, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.

Art. 70

Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe

(art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
- d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo ;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
- f) verificare la veridicità e la **sostanza** delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, **di cui agli articoli 78 e 79**, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78.
- g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA **acquisiscono** i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, **anche** dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.

3. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. **L'attività di promozione commerciale delle SOA è svolta unicamente dal proprio personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.**

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C. Per i consorzi stabili il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50%.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa.

Art. 71

Vigilanza dell'Autorità

(artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, **anche senza preavviso**, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

- a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorità stessa;
- b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
- c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 62, e nel capo III del presente titolo.
- d) applichino le tariffe di cui all'allegato C;
- e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall'articolo 71.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti **dal successivo comma 3**.

3. L'Autorità, sentita l'impresa richiedente, la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.

4. L'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.

5. L'Autorità controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Art. 72

Coordinamento della vigilanza sull'attività delle SOA

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentita l'Autorità, sono disciplinate le modalità per assicurare l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione, con l'ausilio dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Art. 73

Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione

(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:

- a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 7 e 66, comma 5, nel termine indicato dall'Autorità stessa;**
- b) mancata comunicazione di cui agli articoli 65, comma 8, 67 commi 3 e 4 e 73, comma 4, nei termini ivi previsti;**
- c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo.**

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:

- a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;**
- b) svolgimento dell'attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f);**
- c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1;**
- d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo;**
- e) inadempimento per quanto previsto all'articolo 77, comma 3;**
- f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, commi 6 e 7;**
- g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);**

3. L'applicazione ripetuta ovvero cumulata delle sanzioni di cui ai commi 1 o 2 può comportare la sospensione per un periodo fino a centottanta giorni ovvero la revoca dell'autorizzazione.

4. E' inoltre disposta la revoca dell'autorizzazione in caso di:

- a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 65, 66, 67 e 70, comma 3;**
- b) mancato inizio dell'attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;**
- c) interruzione dell'attività per più di centottanta giorni;**
- d) inosservanza delle disposizioni di cui al successivo comma 8, primo periodo;**
- e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;**
- f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b).**

5. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di revoca di cui al comma 4, è iniziato d'ufficio dall'Autorità, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi che precedono. A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

6. L'Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

7. Nelle ipotesi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese, non soggette ad indagini da parte dell'Autorità, sono valide a tutti gli effetti.

8. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di revoca, fallimento, cessazione dell'attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa, o in caso di inerzia dall'Autorità, entro novanta giorni dalla data di indicazione.

9. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione SOA, l'Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Art. 74

Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorità provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorità procede alla revoca dell'attestazione.

3. L'Autorità procede a revocare la sospensione, di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.

Art. 75

Attività delle SOA

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, le SOA, qualora ritengano che possano sussistere attestazioni rilasciate da altre SOA in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiedono la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo.

3. L'Autorità, valutato quanto rappresentato dalla SOA, sanziona, ai sensi dell'articolo 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e revoca l'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.

4. Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'Autorità che procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3.

CAPO III – REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Art. 76

Domanda di qualificazione

(art. 15, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.

2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di

commercio, industria e artigianato dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorità nei successivi trenta giorni.

5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.

7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta **secondo i criteri fissati dall'Autorità.**

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o del suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all'attività ceduta non prima di cinque anni dall'atto di cessione.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati **dalle imprese**, entro trenta giorni, **all'Autorità e alla Camera di commercio, industria e artigianato** per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

Art. 77

Verifica triennale

(art. 15 bis, d.P.R. n. 34/2000)

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. La data di stipula del contratto non può essere antecedente a novanta giorni la data di scadenza della verifica triennale. **Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo.**

2. Nel caso in cui la SOA sia sottoposta ad un provvedimento di sospensione ovvero di revoca, l'impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti, o complessivamente non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.

5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 62 e dall'articolo 79, comma 2, lettera a) e lettera c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

6. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; **ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.**

8. L'Osservatorio provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.

Art. 78

Requisiti d'ordine generale

(art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'articolo 38, commi 1 e 3, del codice.
2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
4. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 79

Requisiti di ordine speciale

(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
 - a) da idonee referenze bancarie;
 - b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
 - c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e con le relative note di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f) del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori

eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

- a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;
- b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;
- c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.

6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 83, comma 4.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con **i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 5**, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da laureati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), **ovvero da laureati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270**, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla III classifica, in tre per le imprese qualificate nella classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno il 40% dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra

imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico, laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), ovvero laureato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, o diplomato universitario o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. La dichiarazione è corredata dal documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero **già qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa.** Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di **2.500.000** euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e

c) qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 50%
- categoria OS 5: 50%
- categoria OS 28: 70%
- categoria OS 30: 70%.

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di lavori relativi alla categoria OG11 sono utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili ad almeno 3 delle categorie specializzate OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11:

- categoria OS 3: 10%
- categoria OS 5: 5%
- categoria OS 28: 25%
- categoria OS 30: 25%.

17. Per i lavori della categoria OS 12-A aggiudicati o subappaltati a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai fini del collaudo, le imprese presentano una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.

18. La falsità della documentazione, di cui ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo, nonché la falsità dei dati riportati nel certificato di esecuzione dei lavori di cui all'allegato B, presentati dall'impresa alla SOA, ancorché ininfluyente per la specifica categoria richiesta, comporta la revoca dell'attestazione da parte della SOA ovvero dell'Autorità in caso di inerzia della SOA.

19. Per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

20. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro matricola, che nel proprio organico sia presente

almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica il numero degli operai è incrementato di una unità. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

Art. 80

Incremento convenzionale premiante

(art. 19, d.P.R. n. 34/2000)

1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 59, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;

ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, dei valori degli importi di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all'articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all'articolo 79, comma 2, lettera b) e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore 30 con il valore 39. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.

4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 10.

Art. 81

ConSORZI stabili

(art. 20, d.P.R. n. 34/2000)

1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7 del codice.

Art. 82

Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti

(art. 21, d.P.R. n. 34/2000)

1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 83

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

(art. 22, d.P.R. n. 34/2000)

1. La cifra d'affari in lavori **di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b)**, e gli importi dei lavori previsti **dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c)**, sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione **per lavori sui beni di cui alla parte II, titolo IV, capo II, del codice, inerente i contratti relativi ai beni culturali, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio**, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

5. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

6. Le SOA trasmettono all'Osservatorio, secondo le modalità stabilite dall'Autorità, entro trenta giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui

committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Qualora le SOA nella attività di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Art. 84

Criteria di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
(art. 23, d.P.R. n. 34/2000)

1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

- a) per i Paesi aderenti all'Unione Europea, la certificazione rilasciata dal committente, **il cui contenuto è verificato dal consolato competente che lo trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'Autorità**, ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
- b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito; tale attestazione è **verificata** dalla competente struttura centrale del Ministero affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, **secondo le modalità stabilite dall'Autorità**;
- c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.

Art. 85

Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice
(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:

- a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
- b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'allegato A per le quali è prescritta la qualificazione

obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.

2. I lavori **di cui alla parte II, titolo IV, capo II del codice, inerente i contratti relativi ai beni culturali** sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.

Art. 86

Criteria di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
(art. 25, d.P.R. n. 34/2000)

1. L'attribuzione delle categorie di qualificazione, individuate dalle tabelle di cui all'allegato A relative ai lavori eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara, eventualmente aggiornate in forza degli atti aggiuntivi, e risultanti nel quadro C dell'allegato B. **Qualora il responsabile del procedimento rilasci il certificato di esecuzione lavori per categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara e da eventuali atti aggiuntivi, o qualora la SOA nella attività di attestazione attribuisca qualificazione difforme dal contenuto del certificato di esecuzione lavori, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545. La SOA è comunque tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).**

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti rispettivamente da quanto contabilizzato e dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura, l'importo è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) permesso a costruire **ovvero dichiarazione di inizio attività**, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
- b) copia del contratto stipulato;
- c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), **nonché dalle fatture corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.**

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori:

- a) nel caso di lavori afferenti ad edilizia abitativa, rilasciata dal committente originario e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al punto b);
- b) nel caso di lavori non afferenti ad edilizia abitativa, rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore tecnico.

Nel caso indicato al comma 3, la certificazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). **Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.**

Art. 87

Direzione tecnica

(art. 26, d.P.R. n. 34/2000)

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di laurea **ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270** o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori **sui beni di cui alla parte II, titolo IV, capo II del codice, inerente i contratti relativi a beni culturali**, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un

periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analogo idoneità.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:

- a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
- b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Art. 88

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione SOA mediante avvalimento

1. Il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del codice, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

2. L'impresa ausiliata, per l'ottenimento dell'attestazione, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. L'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'Autorità entro 15 giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di 15 giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 3 e revoca, entro lo stesso termine, l'attestazione dell'impresa ausiliata.

5. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve possedere:

- a) i requisiti di cui all'articolo 78 in proprio;
- b) i requisiti di cui all'articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

6. L'impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorità che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice.

Art. 89

Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1. L'Autorità provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Art. 90

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro (art. 28, d.P.R. n. 34/2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non deve essere richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Per i lavori **sui beni di cui alla parte II, titolo IV, capo II del codice, inerente i contratti relativi a beni culturali**, nonché per gli scavi e per quelli agricolo-forestali le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 91

Revoca dell'attestazione di qualificazione

1. Qualora l'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, sia revocata dalla SOA o dall'Autorità, la stessa Autorità provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Qualora l'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi degli articoli 186 e 192 del codice, sia revocata dal Ministero delle infrastrutture, lo stesso provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti e i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8 e il sito del Ministero delle infrastrutture, che non sia intervenuta, nei confronti dell'appaltatore, la revoca dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice.

CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori

Art. 92

Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) e f) del codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) e f) del codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

5. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, **scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice**, e sono costituiti in rapporto all'ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all'articolo 275 qualora l'importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all'articolo 279, qualora l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista **scelto tra i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice**, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

Art. 93

Società tra imprese riunite

(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi del codice.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento; la società non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 94

Consorzi stabili di imprese

(art. 97, d.P.R. n. 554/1999)

1. I consorzi stabili di imprese di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36, del codice, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile, nonché l'indicazione di tutti i soggetti partecipanti.
4. **Alle imprese consorziate si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37 del codice e dall'articolo 91 del presente regolamento per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di impresa.**
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Art. 95

Requisiti del concessionario

(art. 98, d.P.R. n. 554/1999)

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e dal precedente articolo 79, comma 7, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente **degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).**

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'articolo 92, comma 2.

Art. 96

Requisiti del promotore e attività di asseverazione

(art. 99, d.P.R. n. 554/1999)

1. Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153 del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 1, lettera f), del codice, **i** soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposta anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95. Detti requisiti devono essere posseduti dal promotore al momento dell'indizione della gara di cui all'articolo 155 del codice.

4. L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal promotore ai sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

- a) prezzo che il promotore intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;
- b) prezzo che il promotore intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- c) canone che il promotore intende corrispondere all'amministrazione;
- d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- e) durata prevista della concessione;
- f) struttura finanziaria dell'operazione;
- g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.